

Codice A1614A

D.D. 14 novembre 2024, n. 884

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Modifica del Bando 1/2024 dell'Intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" - Azione 2 "Ammodernamenti e miglioramenti" - Tipologia A "Filiera Legno" approvato con DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 e relativa sostituzione degli Allegati A...



ATTO DD 884/A1614A/2024

DEL 14/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Modifica del Bando 1/2024 dell'Intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" - Azione 2 "Ammodernamenti e miglioramenti" - Tipologia A "Filiera Legno" approvato con DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 e relativa sostituzione degli Allegati A ed 1.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso inoltre che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP per l'Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" ed in particolare l'attivazione dell'Azione SRD15.2 "Ammodernamenti e miglioramenti", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, che si articola nelle seguenti Tipologie: A) Filiera legno; B) Vivaistica forestale;

Dato atto che:

- tra il 23 e il 29 agosto 2024 si è svolta la consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio della Regione Piemonte, in cui è stata sottoposta al parere del Comitato di monitoraggio regionale, tra gli altri, la proposta di modifica ai criteri di selezione per l'Intervento SRD15 Azione SRD15.2 tipologia A, in coerenza ai criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo

di programmazione 2023-2027;

- in esito alla consultazione, la Determinazione dirigenziale n. 671 del 29 agosto 2024 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, ha approvato il “Documento di chiusura della consultazione scritta 23-29 agosto 2024”, con cui è stata approvata, tra gli altri, la proposta di modifica ai criteri di selezione per l'intervento SRD15 tipologia A.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024, con la quale si è disposto al punto 5, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i., di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste (A1614A) l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024, ivi compresa la modifica del Bando 1/2024 per l'intervento SRD15 “Investimenti forestali produttivi”, Azione 2, Tipologia A “filiera legno”, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024 e l'approvazione di eventuali precisazioni che si rendessero necessarie e a definire disposizioni specifiche, tecnico-operative e procedurali, nonché a monitorarne l'attuazione, tenuto conto che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027 di cui alla D.D. n. 126/A1705B/2024 del 20 febbraio 2024 e **671 del 29 agosto 2024** della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Vista la DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 con cui:

1) sono state approvate, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024 (Approvazione degli indirizzi per l'attivazione del bando relativo all'Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali”, tipologia A “Filiera Legno” del CSR 2023-2027), le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali”, Azione 2 “Ammodernamenti e miglioramenti” Tipologia A “Filiera Legno”;

2) è stato stabilito che le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale n. 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 ed entro le ore 12.30.00 del 31 gennaio 2025;

3) è stato demandato per quanto non previsto dalla determinazione dirigenziale n. 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 alla D.G.R. n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Considerato che è opportuno effettuare alcune modificazioni e integrazioni al Bando 1/2024 al fine di correggere piccoli errori materiali, migliorarne l'efficacia e semplificarne l'applicazione in merito ai seguenti aspetti:

a) nell'ambito degli investimenti di tipo d) e specificamente per gli impianti per la produzione di energia da biomassa forestale, la previsione, in sede di domanda di saldo, di presentazione degli esiti di una prova di controllo delle emissioni in esercizio a collaudo da parte di laboratorio accreditato è stata resa non più obbligatoria ma necessaria solo nel caso di eventuale specifica

richiesta da parte del Settore Foreste,

b) si è introdotto l'obbligo di georiferimento degli investimenti relativamente a:

- strutture aziendali funzionali ai processi produttivi: piazzali, tettoie, capannoni (investimenti di tipo a),
- interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali (investimenti di tipo d);

c) si sono introdotti fra gli investimenti ammissibili (investimenti immateriali di tipo e) i costi per il rilascio di garanzie fideiussorie strettamente necessarie e collegate alla realizzazione degli investimenti approvati (fase di pagamento dell'anticipazione);

d) per il criterio di selezione n. 13 la dizione [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO] viene riferita non più al solo "sottocriterio" inerente l'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi ma a tutto il "criterio" relativo alla Certificazione legna da ardere o cippato secondo la norma ISO 17225, per maggiore chiarezza e semplicità applicativa e con la finalità generale di ampliare il percorso di qualificazione delle imprese della filiera legno. La possibilità di assegnazione del punteggio a fronte di presentazione dell'impegno da parte dei soggetti richiedenti un contributo è stata quindi estesa anche alla sola produzione di combustibili certificati secondo la norma UNI 17225;

e) per il criterio di selezione n. 16 è stata aggiunta la premialità per la specifica formazione "corso per direttore tecnico di produzione per legname ad uso strutturale" che si vuole incentivare nelle imprese di prima trasformazione del legno (segherie). La finalità generale è stata quella di ampliare il percorso di qualificazione delle imprese della filiera legno estendendo la possibilità di assegnazione dei punteggi del criterio anche alle imprese di prima trasformazione del legno (segherie) attraverso l'impegno alla formazione al corso per direttore tecnico di produzione per legname ad uso strutturale;

Ritenuto pertanto di approvare, in applicazione della D.G.R. n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024, le modifiche al Bando 1/2024 dell'Intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" - Azione 2 "Ammodernamenti e miglioramenti" - Tipologia A "Filiera Legno" approvato con DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 evidenziate in colore verde nell'ambito:

- dell'Allegato A "Bando 1/2024" e
- dell'Allegato 1 "Criteri di priorità",

allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono i corrispondenti allegati alla DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".;

determina

1) di approvare, in applicazione della D.G.R. n. 6-8329/2024/XI del 25.03.2024, le modifiche al Bando 1/2024 dell'Intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" - Azione 2 "Ammodernamenti e miglioramenti" - Tipologia A "Filiera Legno" approvato con DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024 evidenziate in colore verde nell'ambito:

- dell'Allegato A "Bando 1/2024" e
- dell'Allegato 1 "Criteri di priorità",

allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono i corrispondenti allegati alla DD 656/A1614A/2024 del 23/08/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. criteri_di_selezione_SRD15_filiera_legno_rev_09.08.2024_REV.pdf
2. Allegato_A_Bando_SRD_15_FILIERA_LEGNO_08.11.2024.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Punteggio MASSIMO TEORICO	100
Punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno	25
In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita dando priorità ai soggetti più giovani (nel caso di forme associate, in base all'età del relativo rappresentante legale) e, secondariamente, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno	

Allegato A

		 REGIONE PIEMONTE	
---	---	---	---



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione Ambiente Energia Territorio A1600
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD15 - Investimenti produttivi forestali
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti - Tipologia A – Filiera Legno
BANDO	1/2024
SCADENZA	Venerdì 31/01/2025 ore 12.30.00

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.2. Descrizione generale dell'Intervento.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	5
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	6
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	6
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	6
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	6
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	10
B.6. Spese ammissibili.....	11
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	12
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	14
B.6.3. Categorie di spese non ammissibili.....	14
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA).....	14
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	15
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	15
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	15
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	16
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	22
B.8.1. Impegni essenziali.....	22
B.8.2. Impegni accessori.....	23
C. Fasi e tempi del procedimento.....	24
C.1. Procedimento amministrativo.....	24
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	24
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	24
C.2. Domanda di sostegno.....	25
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	25
C.2.2. Presentazione delle domande.....	26
C.2.2.1. Georiferimento degli investimenti.....	27
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	27
.....	29
C.3.1. Istruttoria di ammissione.....	29
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto.....	32
C.4.1. Variante.....	32
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	33
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	33
C.4.2. Adattamento tecnico-economico.....	34
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	34
C.5.1. Domanda di Proroga.....	34
C.5.2. Domanda di Voltura.....	35
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	35
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	36

C.6. Domande di pagamento.....	36
C.6.1. Domanda di anticipo.....	36
C.6.1.1. Termini per la presentazione della domanda di anticipo.....	36
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo.....	36
C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo.....	37
C.6.2. Domanda di saldo.....	38
C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	38
C.6.3. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	38
C.6.4. Istruttoria domanda di saldo.....	39
C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	40
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	40
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	40
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	41
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	41
D. Disposizioni finali.....	41
D.1. Ispezioni e controlli.....	42
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	42
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	43
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	43
D.5. Ricorsi.....	43
E. Allegati.....	44

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Finalità e obiettivi del bando

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici n. 2, 4 e 5 del CSR della Regione Piemonte, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

L'intervento SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti - Tipologia A – Filiera Legno intende in particolare:

- migliorare l'orientamento al mercato, la diversificazione produttiva e aumentare la competitività del settore forestale e della prima trasformazione del legno nel breve e nel lungo periodo.
- promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale.

A.2. Descrizione generale dell'Intervento

L'intervento SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti - Tipologia A – Filiera Legno incentiva investimenti volti a favorire la crescita delle imprese del settore forestale piemontese connessa alla gestione forestale sostenibile, promuovendo l'innovazione tecnica e la qualificazione di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

In particolare il bando prevede il sostegno a favore di macchine, attrezzature, impianti e strutture per la raccolta e la prima trasformazione del legno in un'ottica di sviluppo sostenibile delle filiere locali, favorendo le filiere corte, l'uso a cascata del legno, gli investimenti a basso impatto ambientale e l'innovazione di prodotto e di processo.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

In un'ottica di sviluppo delle filiere forestali locali sono beneficiarie del presente bando le **imprese forestali**, le **imprese agricole che svolgono attività selvicolturali** e le **segherie** che operano la prima trasformazione del legno.

In particolare possono presentare domanda di sostegno:

A) le PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003) iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione¹ e

1 Ai fini del presente bando la prima trasformazione comprende esclusivamente investimenti pari o inferiori a 800.000,00 € che riguardino la segazione o la cippatura del legno tondo e le altre lavorazioni strettamente connesse (es. scortecciatura, depezzatura, essiccazione) precedenti le lavorazioni di falegnameria (eseguite su semilavorati) e le lavorazioni eseguite (su segati o cippato o altri semilavorati o su legno tondo, quali la sfogliatura o la tranciatura) dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, dalle industrie di produzione di pannelli e compensati, dalle industrie chimiche.

commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi del bosco e dell'arboricoltura da legno, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

B) i soggetti di tipo associativo costituiti in forma di impresa tra proprietari forestali, imprese o enti pubblici (in presenza di enti pubblici il beneficiario non deve configurarsi come organismo di diritto pubblico in base al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – art. 13 c.6 – All. I.1, art. 1 c.1 lettera e)) che:

- abbiano una propria capacità giuridica,
- siano iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente,
- esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi del bosco e dell'arboricoltura da legno.

I beneficiari devono avere sede legale e almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte; tale condizione viene desunta dalla visura camerale.

I beneficiari devono possedere codice ATECORI 02.20 oppure 02.10 nonché, per il settore della prima trasformazione, 16.1 oppure 16.2.

I codici ATECORI sopra indicati possono essere assunti come primari o secondari.

A.4. Numero di domande presentabili

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno nell'ambito del presente bando.

Concorrono alla quantificazione del numero massimo di domande quelle presentate in forma associata (ovvero un soggetto che partecipa ad una forma associata non può presentare domanda di aiuto singolarmente).

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del bando n. 1/2024 dell'Intervento SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti - Tipologia A – Filiera Legno è fissata in Euro 4.000.000,00 di risorse pubbliche.

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e **fino alle ore 12.30.00 del giorno venerdì 31.01.2025**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 Presentazione delle domande.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile è pari a Euro 600.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari a Euro 25.000,00.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Le eventuali spese sostenute in eccedenza alla spesa ammessa a contributo restano interamente in carico al beneficiario.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 65% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento costituisce Aiuto di Stato in conformità all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 (ABER) con codice di aiuto n. SA.111613.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate sul territorio della Regione Piemonte ovvero macchine, attrezzature, impianti e strutture per la raccolta e la prima trasformazione del legno devono essere, una volta acquistati, posti in opera nell'ambito della sede principale o secondaria o unità locale piemontese.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

1) I beneficiari di cui alle lettere A) e B) del paragrafo A.3 devono essere iscritti oppure devono presentare impegno ad iscriversi all'Albo delle imprese boschive regionali di cui all'art. 31 della L.r. 4/2009.

Le imprese di prima trasformazione del legno (segherie) possono non essere iscritte all'Albo delle imprese boschive regionali di cui all'art. 31 della L.r. 4/2009 se l'attività di prima trasformazione

NON è svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018.

Nell'ottica di ampliare il numero di soggetti qualificati che operano nella gestione forestale e nelle filiere forestali locali, ai richiedenti che presentano impegno ad iscriversi all'Albo delle imprese boschive regionali di cui all'art. 31 della L.r. 4/2009 sono riconosciuti i punti di cui al criterio di priorità n. 16.

La effettiva realizzazione dell'impegno ad iscriversi all'Albo delle imprese boschive regionali di cui all'art. 31 della L.r. 4/2009 sottoscritto in fase di domanda di sostegno è vincolante per l'erogazione dei contributi, sia sotto forma di anticipo che di saldo.

2) La sostenibilità economica dell'investimento deve assicurare un rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda di sostegno e la media del fatturato degli anni 2021, 2022 e 2023 uguale o inferiore a 2,5 (ad es. per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 150.000,00 € il rapporto è di 2 e l'investimento risulta economicamente sostenibile; per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 115.000,00 € il rapporto è di 2,61 e l'investimento risulta economicamente NON sostenibile).

Per le imprese di nuova costituzione (meno di un anno di attività), nell'impossibilità di valutare la sostenibilità economica dell'investimento, l'importo della spesa massima ammissibile è ridotto, in via cautelativa, a € 100.000,00 o all'importo del capitale sociale, se quest'ultimo è maggiore.

Per le imprese con almeno un anno di attività ma che, alla data della trasmissione della domanda di aiuto, non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, il calcolo della sostenibilità verrà effettuato sugli anni disponibili.

La verifica di questa condizione viene effettuata utilizzando la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dell'importo dei fatturati degli anni 2021, 2022 e 2023 (Modulo 1).

L'indice di sostenibilità economica derivante dal rapporto fra l'importo dell'investimento e l'importo medio dei fatturati del triennio 2021-2023, deve essere calcolato e riportato nel Piano d'Investimento (Allegato IV).

3) Conseguimento del punteggio minimo di 25 punti stabilito nell'ambito dei criteri di selezione di cui al par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria.

4) Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (Clausola Deggendorf).

La verifica di questa condizione viene effettuata attraverso la visura del Registro Nazionale Aiuti.

5) Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

La verifica di questa condizione viene effettuata attraverso la visura del Registro Imprese presso la CCIAA.

6) La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.

Il Piano di Investimento dovrà essere aggiornato in occasione di eventuale domanda di variante e in fase di domanda di saldo, in quest'ultimo caso illustrando la situazione degli investimenti realizzati in confronto a quelli inizialmente proposti.

Il Piano di investimento dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Piano di Investimento dovrà essere firmato sia dal tecnico abilitato incaricato sia dal beneficiario richiedente il contributo.

7) Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le eventuali autorizzazioni previste.

La compatibilità ambientale, paesaggistica, forestale e urbanistico-territoriale degli investimenti deve essere evidenziata in uno specifico capitolo del Piano di Investimento di cui all'Allegato IV e sarà verificata in fase di pagamento del saldo.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità da 1 a 7 determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità 1 e da 3 a 7 determina l'inammissibilità della domanda di variante.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità del criterio 1, criteri 3, 4 e 5 e criterio 7 determina l'inammissibilità della domanda di pagamento del saldo.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Sono ammessi a contributo gli investimenti in macchine, attrezzature, impianti e strutture per la raccolta e la prima trasformazione del legno che siano ad esclusivo uso forestale e che siano rispondenti alle finalità indicate al paragrafo A1.

Gli investimenti devono essere connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

La verifica di queste condizioni viene effettuata attraverso le informazioni riportate in uno specifico capitolo del Piano di Investimento di cui all'Allegato IV nonché attraverso le informazioni riportate sui preventivi economici e gli eventuali altri documenti tecnici illustrativi degli investimenti.

Il bando prevede in particolare il finanziamento di:

a) costruzione di nuove strutture aziendali funzionali ai processi produttivi, esclusivamente delle seguenti tipologie: piazzali, tettoie e capannoni.

Questi investimenti sono soggetti all'obbligo di georiferimento, come specificato al paragrafo C.2.2.1.

Nell'ambito della nuova costruzione di piazzali, tettoie e capannoni sono ammissibili a contributo gli eventuali impianti necessari (idraulico, elettrico, aspirazione, antincendio, etc.) nonché eventuali locali adibiti a spogliatoio o bagni a servizio del personale.

E' sempre esclusa la realizzazione di locali uso ufficio.

Ai fini dell'applicazione del criterio di priorità n. 7, gli elementi minimi in legno di tettoie e capannoni sono rappresentati dall'orditura della copertura (deve essere in legno tutta la struttura portante per il sostegno delle falde: capriate, colmo, travature, etc.) e dalle strutture portanti dei solai se presenti (devono essere in legno almeno la/le orditura/e e l'impalcato).

b) macchine e attrezzature per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco. La spesa per piccole macchine e attrezzature (motoseghe, decespugliatori spalleggiati, ganci, catene, choker, carrucole, funi) è ammissibile solo se acquistata contestualmente a macchine per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco.

In questo ambito sono ammissibili anche macchine non specifiche forestali, purché allestite o attrezzate per l'esecuzione di lavori forestali:

- trattori agricoli,
- escavatori cingolati,
- dumper e minidumper,
- trince per il trattamento dei residui vegetali;

c) macchine o impianti per la trasformazione e prima lavorazione del legno (lavorazioni eseguite su legno tondo), esclusivamente per:

- la produzione di legna da ardere, cippato, cippato calibrato (cippatino) o pellet;
- la produzione di pali;
- la produzione di tavole o travi a partire dal legno tondo (segatronchi e refilatrici);
- l'essiccazione dei combustibili legnosi o dei semilavorati;
- la movimentazione del legname tondo (sono esclusi i carrelli elevatori) su piazzale;
- la preparazione e confezionamento dei combustibili legnosi (legna da ardere, cippato, cippato calibrato (cippatino), pellet);
- il trasporto e consegna del cippato, cippato calibrato (cippatino) e pellet, limitatamente ai contenitori e relativo allestimento su motrice (le motrici sono escluse) e purché tali attrezzature siano progettate e costruite specificamente per queste finalità (es. container carrellati ribaltabili per il cippato, botti o container con sistemi pneumatici per la consegna del prodotto).

Sono ammissibili investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all'anno.

La verifica di questa condizione viene effettuata attraverso le informazioni riportate in uno specifico capitolo del Piano di Investimento di cui all'Allegato IV, nei preventivi ed eventuali allegati tecnici o tramite altre fonti disponibili.

d) interventi volti a migliorare la sostenibilità ambientale dei consumi energetici aziendali, attraverso l'acquisto e l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di biomassa forestale, eventualmente integrati con impianti a solare termico e/o fotovoltaico) finalizzati anche alla vendita dell'energia prodotta (l'eventuale vendita di energia prodotta deve essere inferiore al 50% dell'energia prodotta).

Questi investimenti sono soggetti all'obbligo di georiferimento, come specificato al paragrafo C.2.2.1.

L'installazione di impianti a biomassa forestale è ammessa unicamente nelle zone classificate IT0121 dal Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA della Regione Piemonte) e solamente alle seguenti condizioni:

- 1) al massimo un generatore di potenza termica nominale inferiore a 500 Kwt,
- 2) il generatore deve essere certificato EN 303-5 e appartenere alla classe di qualità 5 stelle (con certificazione ambientale rilasciata da organismo notificato), in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 186 del 2017. In tutti i casi, è prescritto un valore massimo di emissione di particolato (PP) in atmosfera del generatore non superiore a 10 mg/Nm³ (13%O₂), come desunto dal Certificato ambientale del generatore;
- 3) in caso di vendita di energia è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore a valle del generatore, sul circuito primario;

- 4) deve essere prevista la realizzazione di punti di prelievo per la verifica delle emissioni, in conformità alla legge vigente;
- 5) con la domanda di saldo del contributo dovranno essere presentati, solo su eventuale preventiva specifica richiesta da parte del Settore Foreste, gli esiti di una prova di controllo delle emissioni in esercizio a collaudo da parte di laboratorio accreditato.

Nell'ambito di quanto sopra elencato nell'ambito delle lettere a) e c), l'effettuazione di investimenti specifici per lo stoccaggio, produzione, essiccazione, confezionamento, commercializzazione e consumo di legna da ardere è vincolato al possesso o all'acquisizione della qualificazione di cui al criterio di priorità n. 13 e agli stessi è riconosciuto il massimo punteggio di cui al criterio 3 lettera A).

e) attività immateriali, quali:

- gestione amministrativa della domanda di sostegno;
- onorari dei progettisti delle strutture e degli impianti (esclusivamente riferiti agli investimenti di cui alle voci a) e d) soprastanti ed esclusivamente successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno);
- implementazione e/o mantenimento (audit) delle certificazioni forestali e ambientali;
- realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- attività di informazione e pubblicità sul sostegno ottenuto, come indicate nell'ALLEGATO II;
- costi per il rilascio di garanzie fideiussorie strettamente necessarie e collegate alla realizzazione degli investimenti approvati (fase di pagamento dell'anticipazione);
- costi per prova di controllo delle emissioni in esercizio degli impianti a biomassa.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Sono esclusi dal contributo gli investimenti per macchine, attrezzature, impianti e strutture per la raccolta e la prima trasformazione del legno che non siano ad esclusivo uso forestale e non rispondenti alle finalità indicate al paragrafo A1.

Sono inoltre esclusi gli investimenti relativi alla trasformazione industriale del legno, cioè lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

Nello specifico non sono ammessi al contributo:

- 1 interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- 2 acquisto di macchinari e attrezzature usate,
- 3 acquisto di beni di consumo, di DPI e di attrezzi manuali; acquisto di ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura minuta acquistata separatamente da una macchina;
- 4 allestimenti non forestali per macchine gommate o cingolate (es. movimento terra, sgombero neve, etc...)
- 5 acquisto di automezzi per il trasporto delle persone, quali ad es. PICKUP e per il trasporto delle cose (autocarri), nonché carrelli e rimorchi per il trasporto stradale di macchine e attrezzature dedicate all'abbattimento e allestimento e di trattori dedicati all'esbosco;
- 6 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine, impianti o strutture (con l'eccezione di interventi di ristrutturazione di strutture esistenti al solo fine di introdurre "ex novo" gli elementi minimi in legno necessari ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al criterio di priorità n.7);
- 7 investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- 8 acquisto di terreni o fabbricati;
- 9 acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti di uffici e oggettistica di arredamento;
- 10 interventi di viabilità silvopastorale;
- 11 interventi selvicolturali (es. rimboschimento, potature, diradamento ecc.);
- 12 elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

- 13 investimenti su fabbricati ad uso abitativo;
- 14 spese di personale;
- 15 investimenti di cui alla tipologia a) del paragrafo B.5.1 “Tipologie i investimenti ammissibili” realizzati in economia direttamente dal beneficiario o forniture collegate agli stessi;
- 16 investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing), acquisti a rate o noleggio a lungo termine; spese di ammortamento;
- 17 oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 18 onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto;
- 19 realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- 20 realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri formativi, open day e Workshop;
- 21 investimenti immateriali diversi da quelli di cui alla lettera e) del Par. B.5.1, quali, ad esempio, ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze ecc.;
- 22 interessi passivi.

B.6. Spese ammissibili

I costi riferiti ad ogni voce di investimento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale.

Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l’avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese.

Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario.

Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.
In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il **CUP assegnato alla domanda tramite SIAP oppure la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo.**

Fanno eccezione i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte.

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Premesso che vi deve sempre essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre, una spesa per essere ammissibile deve essere:

- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- imputabile ad un'operazione finanziata ossia connessa agli interventi ammessi a contributo e autorizzati;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

Questi aspetti sono valutati, in fase di istruttoria di domanda di sostegno, in riferimento al Piano d'investimento (Allegato IV) supportato dai preventivi e dai computi metrici estimativi nell'ambito dei progetti per gli investimenti di cui al punto a) del par. B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili".

In fase di consuntivo le valutazioni sono effettuate in base a quanto ammesso a finanziamento e alle fatture e relativi giustificativi di pagamento.

Per verificare la ragionevolezza dei costi in sede di domanda di sostegno si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi:

- a) confronto tra preventivi;
- b) computo metrico estimativo nell'ambito dei progetti per gli investimenti di cui al punto a) del par. B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili".

Nel caso di utilizzo di preventivi:

- è necessario che gli stessi siano chiari e dettagliati nei contenuti. Non saranno accettati preventivi generici con una descrizione sommaria dei contenuti in relazione alle richieste economiche.
- è necessario che la selezione del bene / servizio da acquistare sia basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

La relazione tecnico/economica non è necessaria solo se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Per tutti i casi in cui non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.

L'ammissibilità delle spese che riguardano gli onorari di professionisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale competente necessari **per la gestione amministrativa della domanda di sostegno** (*lettera e) primo trattino del paragrafo B.5.1*) è stabilita nelle seguenti misure massime espresse in percentuale sull'investimento riconosciuto ammissibile a contributo (*NOTA BENE: l'investimento su cui applicare le % sotto riportate è rappresentato dalla somma degli importi delle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo B.5.1*):

SCAGLIONE DI IMPORTO SPESA AMMISSIBILE	% SPESE TECNICHE RICONOSCIUTE PER SCAGLIONE
Da 25.000 a 50.000 €	6 %
Da 50.001 a 100.000 €	2,5 %
Da 101.000 a 250.000 €	1 %
Da 251.000 a 400.000 €	0,3 %
Da 401.000 a 600.000 €	0,2 %

La spesa massima ammissibile derivante dalla somma fra spese di investimento (*lettere a), b), c), d) del paragrafo B.5.1*) e spese per attività immateriali (*lettera e) tutti i trattini del paragrafo B.5.1*) non può in ogni caso superare l'importo di euro 600.000,00.

Le spese relative alla gestione amministrativa della domanda di sostegno e per gli onorari dei progettisti per la redazione del Piano di Investimenti (allegato IV) devono comunque essere accompagnate dalla presentazione di almeno tre preventivi confrontabili.

In fase di pagamento:

- l'importo delle spese relative alla gestione amministrativa della domanda di sostegno e per gli onorari dei progettisti per la redazione del Piano di Investimenti (allegato IV) è ricalcolata, con le medesime % a scaglioni, sull'importo dell'investimento effettivamente realizzato e riconosciuto ammissibile (*somma degli importi delle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo B.5.1*) e la rendicontazione delle stesse avverrà tramite la presentazione di fatture e giustificativi di spesa.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) relative agli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili";
- 2) relative alle attività immateriali di cui alla lettera e) "primo trattino" del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili";
- 3) relative alle attività immateriali di cui alla lettera e) "altri trattini diversi dal primo" del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili".

B.6.3. Categorie di spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese connesse agli interventi non ammissibili di cui al paragrafo B.5.2 "Tipologie di investimenti non ammissibili".

Non sono inoltre ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- spese di esercizio e funzionamento;
- spese di personale
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è

ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente:

- 1)** le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno,
- 2)** le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme all'investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, tutte comprese senza eccezioni, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro il termine per la rendicontazione, corrispondente al termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse e rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 marzo 2027**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come indicato nell'Allegato V relativo alle disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a)** nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b)** tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai criteri di selezione di cui all'Allegato I e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 126 del 20.02.2024 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari a 25 punti.

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento alla prima cifra decimale (es. 25,09 = 25,1; 25,04=25,0; 25,55=25,6).

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita dando priorità ai soggetti più giovani (nel caso di forme associate, in base all'età del relativo rappresentante legale) e, secondariamente, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

I criteri di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente proposti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

L'omessa proposta comporta la non attribuzione del criterio di priorità e del relativo punteggio.

In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità proposta ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

E' necessario utilizzare il file excel "Tabella calcolo" scaricabile dal "servizio sviluppo rurale 2023-2027" che deve essere compilato ed allegato alla domanda, in formato xls e pdf.

Per i soli beneficiari che riceveranno punti sulla base della sottoscrizione di un impegno di cui ai criteri 1, 2 e 16 l'erogazione dei contributi, sia anticipo o saldo, è vincolata alla preliminare effettiva realizzazione dell'impegno sottoscritto.

Per i soli beneficiari che riceveranno punti sulla base della sottoscrizione di un impegno di cui ai criteri 10, 11 e 13 l'erogazione dei contributi a saldo, è vincolata alla preliminare effettiva realizzazione dell'impegno sottoscritto.

Non sarà possibile recedere da nessuno dagli impegni sottoscritti in fase di domanda di sostegno relativamente ai criteri di priorità n. 1, 2, 10, 11, 13 e 16 e la loro mancata realizzazione comporta la revoca totale del contributo assegnato.

Il possesso dei requisiti e/o delle caratteristiche relativi ai criteri di priorità dovranno essere eventualmente dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto e/o accompagnati dal deposito della relativa documentazione secondo quanto successivamente indicato per ogni criterio.

L'omessa dichiarazione o l'assenza di idonea documentazione giustificativa che comprovi il possesso dei requisiti in domanda comporta la non attribuzione del criterio di priorità e del relativo punteggio.

In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare le situazioni e le caratteristiche relative ai diversi criteri e ad assegnare i relativi punteggi.

Per i criteri di cui all'Allegato I vale quanto di seguito specificato:

CRITERIO 1:

coinvolgimento nelle filiere locali (contratti pluriennali di gestione forestale, partecipazione a reti d'impresa o forme associative, contratti di fornitura pluriennali)

a) Per le imprese boschive: impresa facente parte di forme di gestione forestale associata o di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o che ha sottoscritto contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi o che ha sottoscritto contratti almeno triennali di fornitura [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO].

Se il richiedente, alla data di presentazione della domanda, fa parte di forme di gestione forestale associata o fa parte di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o ha sottoscritto contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi **deve allegare alla domanda di aiuto la relativa documentazione.**

Se il richiedente si impegna a far parte di forme di gestione forestale associata o a far parte di contratti di rete d'impresa di durata almeno triennale o a sottoscrivere contratti almeno triennali di acquisto di boschi in piedi **deve allegare alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà trasmettere la relativa documentazione (contratti firmati) in sede di domanda di primo pagamento (anticipo o saldo).

I punteggi relativi alle tre situazioni descritte non sono cumulabili.

b) Per le imprese di trasformazione del legno: più del 30% o più del 60% (in quantità) della materia prima acquistata in riferimento al periodo 01.01.2023-31.12.2023 è stata abbattuta in Piemonte (in base ai registri "due diligence").

Occorre allegare il modulo 4 provenienza legno e allegare copia dei relativi registri "due diligence".

CRITERIO 2:

sostenibilità ambientale degli investimenti (uso di attrezzature / materiali di consumo sostenibili)

a) Per le imprese boschive: acquisto (a partire dal 01.01.2024) di benzine alchilate e/o olii biodegradabili o acquisto (a partire dal 01.01.2024) di motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica [ANCHE SOTTO FORMA DI IMPEGNO].

Se l'impresa boschiva ha utilizzato (a partire dal 01.01.2024 e fino alla data di trasmissione della domanda di sostegno) benzine alchilate e olii biodegradabili e/o ha acquistato (successivamente al 01.01.2024 e fino alla data di trasmissione della domanda di sostegno) motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica.

Occorre allegare alla domanda di aiuto per l'attribuzione del punteggio le fatture e le quietanze di pagamento relative all'acquisto delle benzine/oli o dei macchinari.

Inoltre se l'impresa si impegna a utilizzare (a partire dalla data di trasmissione della domanda di sostegno) benzine alchilate e olii biodegradabili e/o si impegna ad acquistare (a partire dalla data di trasmissione della domanda di sostegno) motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica, deve allegare alla domanda di aiuto il relativo modello (Modulo 5) di impegno e dovrà trasmettere in sede di domanda di primo pagamento (anticipo o saldo) le fatture e le quietanze di pagamento relative all'acquisto delle benzine/oli o dei macchinari che si è impegnato ad acquistare.

b) Per le imprese di trasformazione del legno: presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, biomassa di origine forestale).

Il punteggio viene assegnato alle imprese che abbiano installato e utilizzino i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, solare termico, biomassa legnosa.

Occorre allegare il relativo modulo 6 “presenza di impianti”.

CRITERIO 3:

tipologia di investimento – livello di innovazione

Nel Piano d'investimento (Allegato IV) devono essere approfonditi nel dettaglio il grado di innovazione organizzativa e il grado di innovazione tecnologica. Può essere inoltre allegata altra documentazione tecnica inerente gli investimenti (brochure, schede tecniche, etc.).

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore sulla base dei contenuti del Piano d'investimento (Allegato IV), dei preventivi / progetti relativi agli investimenti, della eventuale ulteriore documentazione depositata nonché di eventuali ulteriori informazioni desumibili da studi o pubblicazioni tecnico-scientifiche o di mercato.

CRITERIO 4 :

tipologia di investimento – Impianti per la produzione di travi, tavole e pali

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore in riferimento alla presenza, fra gli investimenti proposti, di impianti per la produzione di travi, tavole e pali.

CRITERIO 5 :

tipologia di investimento – Impianti per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico.

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore in riferimento alla presenza, fra gli investimenti proposti, di impianti per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico.

Beneficiano dell'attribuzione del punteggio impianti e strutture dedicate in modo esclusivo all'essiccazione dei combustibili legnosi, comprese anche le semplici tettoie per l'essiccazione della legna da ardere.

CRITERIO 6 :

tipologia di investimento – Impianti per la produzione di biomasse combustibili (cippato, cippatino e pellet)

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore in riferimento alla presenza, fra gli investimenti proposti, di impianti per la produzione di biomasse combustibili (cippato, cippatino e pellet). Sono comprese cippatrici, vagli, pellettatrici e le macchine/impianti per il confezionamento.

CRITERIO 7 :

tipologia di investimento – Investimenti strutturali

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dall'ufficio istruttore in riferimento alla presenza, fra gli investimenti proposti, di investimenti strutturali.

Sono comprese le strutture per lo stoccaggio/movimentazione dei materiali legnosi (piazzali) e le strutture coperte (tettoie e capannoni) per il ricovero di macchine o impianti per la lavorazione del legno.

Le tettoie o le altre strutture esclusivamente dedicate all'essiccazione dei combustibili legnosi sono escluse dal presente criterio e rientrano nel criterio 5.

CRITERIO 8 :

Qualificazioni di tipo professionale/1

a) per le imprese boschive:

- titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di qualifica professionale di "operatore forestale", o "ingegneria naturalistica" o di "tree-climbing" acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti (punti 5)

- titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di formazione professionale maggiore del modulo F3 e minore della qualifica di "operatore forestale", o "ingegneria naturalistica" o di "tree-climbing" (punti 3).

Per dettagli si veda <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/formazione-forestale>.

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base del controllo del TAIF, **non deve essere presentata alcuna documentazione.**

Devono invece essere **allegate alla domanda di sostegno le attestazioni di qualificazione professionale rilasciate da Regioni / Enti non aderenti o presenti in TAIF.**

b) Per le imprese di trasformazione del legno: per la qualifica di direttore tecnico della produzione per legname ad uso strutturale (punti 5).

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base delle attestazioni rilasciate dagli enti di formazione, che devono essere allegate. L'attestazione deve essere valida alla data di presentazione della domanda (tre anni dalla data del corso di acquisizione della qualifica o del corso di aggiornamento).

Ai fini della conferma del punteggio la qualifica deve essere mantenuta (mediante gli eventuali corsi di aggiornamento necessari a tal fine) fino alla data di conclusione degli investimenti.

CRITERIO 9:

Qualificazioni di tipo professionale/2

Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che è in possesso di formazione specifica attinente l'utilizzo della macchina o attrezzatura oggetto di investimento, acquisita tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. Punti 3.

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base delle **attestazioni** rilasciate dagli enti di formazione, **che devono essere allegate.**

CRITERIO 10:

Qualificazioni ambientali/1

L'impresa adotta o si impegna ad adottare un sistema di certificazione, rilasciata da soggetti terzi, di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Il possesso del sistema di certificazione deve essere comprovato dal **certificato** rilasciato, la cui copia deve essere **allegata alla domanda di contributo.**

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC) per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta del saldo.

CRITERIO 11:

Qualificazioni ambientali/2

L'impresa adotta o si impegna ad adottare un sistema di certificazione di Catena di custodia (CoC)

Il possesso del sistema di certificazione deve essere comprovato dal **certificato** rilasciato, la cui copia deve essere **allegata alla domanda di contributo**.

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi di catena di custodia (CoC) per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta del saldo.

CRITERIO 12:

Qualificazioni ambientali/3

Possesso di certificazione europea di legno ad uso strutturale con lungo periodo di stoccaggio del carbonio.

Il punteggio verrà assegnato ai soggetti che sono in possesso di certificazione volontaria, ottenuta da parte di soggetti terzi, relativa alla rimozione del carbonio attraverso l'immagazzinamento temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (almeno 35 anni e con possibilità di monitoraggio in loco) secondo una metodologia che sia conforme ai seguenti principi:

1. la quantificazione,
2. l'addizionalità,
3. lo stoccaggio a lungo termine,
4. la sostenibilità.

Occorre allegare:

- 1) **il certificato rilasciato da soggetto terzo,**
- 2) **la metodologia di riferimento utilizzata per la certificazione.**

CRITERIO 13:

Qualificazioni ambientali/4

Possesso o impegno all'adozione di un sistema di certificazione, **da parte di soggetti terzi, della qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi della legna da ardere o cippato secondo la norma ISO 17225**

Per i beneficiari in possesso di un sistema di certificazione della qualità dei combustibili legnosi, da parte di soggetti terzi, la classe ("A1" o "A1+", "A2" o "B1" o "B2") di qualità secondo la norma UNI EN ISO 17225 deve essere dimostrata con il relativo **certificato da depositare in domanda di aiuto**.

Per i beneficiari in possesso di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, di qualità (basata sulla norma ISO 17225), tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi lo stesso deve essere dimostrato con il relativo **certificato da depositare in domanda di aiuto**.

Nel caso in cui il richiedente si impegni all'adozione di un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi:

- di qualità (basata sulla norma ISO 17225) dei combustibili legnosi,
 - di qualità, ~~nonché della loro~~ tracciabilità e sostenibilità ambientale (basata sulla norma ISO 17225) dei combustibili legnosi,
- per l'attribuzione del punteggio deve essere **allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno** e dovrà essere consegnato il certificato rilasciato in sede di richiesta del saldo.

CRITERIO 14:

Sostenibilità economica dell'investimento

Rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2021, 2022 e 2023 (ad es. per un investimento di 300.000,00 € e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 300.000,00 € il rapporto è di 1).

Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della trasmissione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati dovranno indicare ed usare il fatturato per gli anni disponibili (2022+2023 o solo 2023).

Qualora il richiedente non sia in possesso di un esercizio finanziario approvato non viene attribuito punteggio e, nell'impossibilità di valutazione della sostenibilità economica dell'investimento, l'importo della spesa massima ammissibile è ridotto, in via cautelativa, a € 100.000,00 o all'importo del capitale sociale, se quest'ultimo è maggiore (cfr. criterio di ammissibilità n. 2 del paragrafo B.4 "Criteri di ammissibilità").

Per l'attribuzione del punteggio **è necessario allegare alla domanda la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al fatturato** dell'impresa.

CRITERIO 15:

Imprese giovani

Per l'età del titolare/legale rappresentante del beneficiario (e per le dichiarazioni 445/2000) **allegare in domanda copia del documento d'identità** in corso di validità.

CRITERIO 16:

Imprese che si impegnano a formarsi (F3) e iscriversi all'Albo regionale delle imprese boschive

Imprese di prima trasformazione che si impegnano a formarsi (corso direttore tecnico di produzione per legname ad uso strutturale) e imprese agricole o forestali che si impegnano a formarsi (F3) e iscriversi all'Albo regionale delle imprese forestali

Per l'attribuzione del punteggio deve essere allegato alla domanda di aiuto il relativo modello di impegno e saranno verificati, in sede di richiesta di primo pagamento (anticipo o saldo):

- **l'attestato di frequenza con profitto al corso;**

- **l'iscrizione al TAIF;**

- **l'attestato di frequenza con profitto al corso di direttore tecnico di produzione per legname ad uso strutturale per le imprese di prima trasformazione del legno (segherie);**

- **l'attestato di frequenza con profitto al corso F3 per le imprese agricole o forestali + iscrizione al TAIF.**

CRITERIO 17:

PMI che svolgono attività forestali o di trasformazione del legno da meno di 3 anni

Imprese iscritte alla camera di commercio competente per territorio con codice ATECORI 02.20 oppure 02.10 nonché, per il settore della prima trasformazione, 16.1 oppure 16.2 da meno di tre anni dalla data di approvazione del Bando 1/2024 dell'Intervento SRD 15.2 tipologia A filiera Legno.

I codici ATECORI sopra indicati possono essere assunti come primari o secondari.

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base del controllo della Visura Camerale; non deve essere presentata alcuna documentazione.

CRITERIO 18:

Sesso meno rappresentato, in riferimento al titolare legale rappresentante del beneficiario.

Non deve essere presentata alcuna documentazione. (si utilizza il documento di identità già richiesto per il criterio 15)

CRITERIO 19:

Localizzazione in zona montana

Impresa con sede principale in zona montana. Per sede principale si intende la sede (legale, operativa o unità locale) in cui viene esercitata l'attività oggetto di contributo.

La localizzazione della sede principale deve essere desunta dalla visura della camera di commercio.

La zona montana è individuata ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826-6658

(<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/enti-locali/classificazione-ripartizione-territorio-regionale-montagna-collina-pianura>).

Non deve essere presentata alcuna documentazione.

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

a) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento", fatte salve eventuali varianti approvate o adattamenti tecnici-economici (da verificare in sede di pagamento del saldo);

b) garantire la funzionalità degli investimenti, attraverso la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria), per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare anche con sopralluogo solo in caso di controllo ex post);

c) a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. (da verificare anche con sopralluogo solo in caso di controllo ex post);

d) mantenere la sede legale e almeno una sede operativa sul territorio regionale per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);

e) il beneficiario dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (da verificare in sede di pagamento (anticipo e saldo e di controllo ex post); in caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di sostegno e domande di pagamento di anticipo e domande di pagamento del saldo)

f) mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese forestali (anche per le imprese che si impegnano a formarsi (F3) e iscriversi all'Albo regionale delle imprese forestali - impegni corrispondenti al criterio di priorità n. 16) per tutta la durata del periodo di sostegno. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di pagamento di anticipo e domanda di pagamento del saldo);

g) mantenere le certificazioni forestali e/o ambientali che hanno dato origine all'assegnazione dei punteggi di priorità (criteri 10, 11, 12 e 13) per tutta la durata del periodo di sostegno. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione. (da verificare in sede di domanda di pagamento del saldo);

h) mantenere per tutta la durata del periodo di sostegno (da verificare in sede di domanda di pagamento dell'anticipazione e domanda di pagamento del saldo) la partecipazione ai contratti di rete / di gestione forestale associata / di acquisto che hanno dato origine all'assegnazione di punteggi di priorità (criterio 1) per il periodo di impegno minimo previsto dal criterio (3 anni dalla data di sottoscrizione dei contratti);

i) mantenere per tutta la durata del periodo di sostegno (da verificare in sede di domanda di pagamento dell'anticipazione e domanda di pagamento del saldo) l'impegno che ha consentito l'attribuzione del punteggio in riferimento al criterio di priorità n. 2. In caso di non conformità la decadenza sarà disposta solo dopo un periodo massimo di 3 mesi all'interno del quale il beneficiario dovrà regolarizzare la propria situazione;

l) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi (accesso ai luoghi, agli investimenti e ai documenti fornendo la più ampia collaborazione alle richieste) da parte dei controllori.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dall'Allegato V, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- concludere e rendicontare le operazioni con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato III.

- aggiornare, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal presente Bando.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza parziale e fino alla decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al Bando 1/2024 dell'Intervento SRD15 tipologia A Filiera Legno- del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027 sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. DGR 6-8329/2024/XI del 25.03.2024.

Essi sono:

a) “Ammissione a contributo”

Consiste nella istruttoria delle domande di sostegno e conseguente approvazione della graduatoria di merito contenente l'elenco delle domande ammesse a contributo.

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore del Settore A1614A Foreste.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni.

Il provvedimento finale è la Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria.

b) “Istruttoria delle domande di variante”.

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore dei Settori Regionali competenti per territorio.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di trasmissione della domanda di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di 90 giorni.

Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

c) “Istruttoria delle domande di pagamento”.

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di saldo, o 60 giorni per l'anticipo.

Il procedimento istruttorio, affidato da ARPEA alla Regione mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il 31.01.2025 ore 12.30.00
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore "Foreste A1614A"	Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è una Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria.
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 180 giorni in antecedenza al termine per la conclusione e rendicontazione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settori Regionali competenti per territorio	Entro 90 giorni dal giorno successivo a quello di trasmissione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Almeno 90 giorni in antecedenza al termine per la conclusione e rendicontazione degli interventi
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	Settori Regionali competenti per territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il 31 marzo 2027
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settori Regionali competenti per territorio	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"** disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato/validato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, **è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno** in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola.

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA);

b) in proprio, utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata;

c) tramite delega ad un'altra persona ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione*

Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante);

d) tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1. Georiferimento degli investimenti

Gli investimenti di cui ai punti a) e d) del paragrafo B.5.1 “Tipologia di investimenti ammissibili” devono essere georiferiti riportando **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno, la delimitazione dell'area (investimenti di cui alla lettera a) o l'inserimento di un punto (investimenti di cui alla lettera d)).

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati:

1) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

2) Piano d'investimento, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV.

Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Piano di Investimento dovrà essere firmato sia dal tecnico abilitato incaricato sia dal beneficiario richiedente il contributo;

3) per i soggetti collettivi:

3.1 - statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico proponente,

3.2 - eventuale copia del verbale dell'assemblea durante la quale è stata approvata la presentazione della domanda di adesione al bando,

3.3 - eventuale regolamento d'uso del bene comune;

4) copia di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili per ogni singolo investimento di cui alle lettere b), c), d) ed e) del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili".

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore devono riportare:

4.1 - indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;

4.2 – eventuale sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;

4.3 - prezzo netto finale;

4.4 - termini di pagamento;

4.5 - tempi di consegna.

A supporto dei preventivi occorre presentare:

- motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici (tale motivazione non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso);

- nel caso in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto;

5) per ogni singolo investimento di cui alla lettera a) del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili":

5.1 progetto esecutivo composto necessariamente da:

- relazione di progetto con descrizione quali-quantitativa dell'opera oggetto di investimento, indicazione dei tempi di realizzazione (che dovranno essere compatibili con i tempi previsti dal bando),

- corografie e carta catastale,

- disegni di progetto in scala adeguata (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari), con specifica evidenza delle parti in legno, da cui emergano gli elementi quantitativi utilizzati per il CME,

- schemi di progetto degli eventuali impianti (idraulico, elettrico, antincendio, aspirazione, etc.)

- correlato computo metrico estimativo, costruito utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2024 Approvato con D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 (B.U. n. 12 s.o. n. 2 del 21/03/2024),

- eventuali calcoli strutturali e dimensionamenti, a firma di soggetto abilitato;

- protocolli di ricevimento delle istanze relative ai permessi/autorizzazioni necessarie,

5.2 eventuali preventivi inerenti la realizzazione degli investimenti.

6) calcolo del punteggio relativo ai criteri di selezione tramite apposito foglio di lavoro (Tabella calcolo in formato xls e pdf);

7) eventuali modelli di impegno sottoscritti ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di priorità n. 1, 2, 10, 11, 13 e 16;

8) dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ai fini dell'attribuzione del punteggio relativamente ai seguenti criteri di priorità:

criterio 1:

- dichiarazione attestante la percentuale abbattuta in Piemonte della materia prima acquistata (in base ai registri "due diligence") da parte delle imprese di trasformazione del legno,

criterio 14:

- dichiarazione contenente i dati del Fatturato dell'impresa per gli anni 2021, 2022 e 2023 comprensivo del calcolo della media aritmetica del triennio e della sostenibilità economica dell'investimento proposto;

9) eventuale ulteriore documentazione allegata ai fini dell'attribuzione del punteggio relativamente ai seguenti criteri di priorità:

criterio 1:

- copia dei contratti associativi / di acquisto / di vendita da parte delle imprese boschive,

criterio 2:

- solo per le imprese forestali: copia delle fatture di acquisto (a partire dal 01.01.2024) di benzine alchilate e/o olii biodegradabili o di acquisto (a partire dal 01.01.2024) di motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica;

- solo per le imprese di trasformazione del legno: copia delle fatture o dei certificati di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

criterio 9:

- copia del certificato/attestato comprovante l'acquisizione di qualificazione professionale specifica attinente l'utilizzo della macchina od attrezzatura oggetto di investimento;

criteri 10, 11, 12 e 13:

- copia delle certificazioni rilasciate da organismo terzo.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

I documenti di cui ai soprastanti punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8-criterio14, sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione rende la domanda irricevibile, con conseguente esclusione dalle successive fasi valutative.

La mancata presentazione della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio, implicherà la non attribuzione dello stesso.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore A1614A Foreste.

Il procedimento si avvia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del bando.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dall'art. 16 c. 2 della l.r. 14/2014.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica degli investimenti indicati e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e dal presente bando;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

RICEVIBILITA'

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale delle domande.

Sono dichiarati irricevibili con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative di ammissibilità, le domande:

- a prive della documentazione di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8-criterio¹⁴ del paragrafo Documentazione richiesta per la domanda di sostegno;
- b priva della firma del richiedente oppure priva della firma del professionista incaricato, regolarmente iscritto all'ordine competente per materia (punto 2 del paragrafo Documentazione richiesta per la domanda di sostegno);
- c richiedenti differenti da quelli indicati al paragrafo Beneficiari: chi può presentare la **domanda di sostegno**;
- d presentazione della domanda con modalità diversa da quanto indicato al paragrafo Presentazione delle domande.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile.

Le domande considerate non ricevibili non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2014.

Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, tramite PEC via SIAP, la non ricevibilità della domanda.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

AMMISSIONE

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili sulla base del Piano d'Investimento (Allegato IV), dei preventivi / progetti relativi agli investimenti, della eventuale ulteriore documentazione depositata nonché di eventuali ulteriori informazioni desumibili da banche dati, studi o pubblicazioni tecnico-scientifiche, dal web o dal mercato. Nel corso

dell'istruttoria è possibile l'esecuzione di sopralluoghi e il ricorso al supporto di altri uffici regionali o consulenti.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - il punteggio assegnato;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione parziale di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione, indicando:
 - il punteggio assegnato;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
 - l'importo della spesa non ammessa con le relative motivazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La determinazione dirigenziale di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti e i documenti, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”**.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche al progetto approvato non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi.

Le modifiche al progetto approvato potranno comportare una diminuzione del punteggio purché ne consentano il mantenimento nella parte finanziata della graduatoria (il punteggio deve cioè restare più elevato del punteggio assegnato all'ultima pratica finanziata).

Le modifiche possono essere di due differenti tipologie: variante e adattamento tecnico-economico.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di sede operativa del beneficiario oppure il cambio di localizzazione dell'investimento di cui alla tipologia a) del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili" tale da richiedere una modifica dei titoli autorizzativi conseguiti.
Nel caso di cambio di sede operativa, gli investimenti eventualmente già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di nuovi investimenti, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale e che richiedono quindi la presentazione di nuovi computi metrici o nuovi preventivi. L'introduzione di nuovi investimenti comporta sempre la necessità di presentazione di domanda di variante, indipendentemente dall'importo e anche nel caso comporti una variazione della linea di investimento SIAP inferiore al 15%;
- la mancata realizzazione di investimenti previsti dal progetto iniziale, qualora influente sui punteggi assegnati sui criteri di priorità n. 3, 4, 5, 6, 7 e 9;
- la realizzazione di investimenti diversi da quelli previsti dal progetto iniziale. Sono diversi tutti gli investimenti difforni dal preventivo/progetto (CME) iniziale che richiedono quindi l'acquisizione di nuovi preventivi/progetti (CME) e che comportino variazioni, anche in compensazione tra linee di investimento SIAP, superiori al 15% sull'importo di ogni linea di investimento ammesso a contributo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda e non sono ammesse varianti in sanatoria.

In assenza di variante autorizzata, gli investimenti realizzati in difformità da quelli presenti nel progetto iniziale non saranno oggetto di pagamento del contributo.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa,
- almeno 180 giorni prima del termine ultimo stabilito per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

Se la domanda di variante viene presentata nel periodo intercorrente tra i 180 giorni e i 90 giorni precedenti il termine ultimo stabilito per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese, la % di contribuzione verrà ridotta al 40%.

Oltre i 90 precedenti il termine ultimo stabilito per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese non verranno accettate domande di variante.

Il beneficiario può presentare al massimo 1 richiesta di variante.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda di variante dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica (Allegato IV) sottoscritta dal beneficiario e dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato. La relazione tecnica deve essere la medesima presentata in sede di domanda di sostegno con evidenziate (evidenziatore colorato) le parti modificate (carattere barrato le parti eliminate; solo evidenziatore colorato per quelle aggiunte). Nel testo della relazione vanno inoltre aggiunti:
 - a) uno specifico paragrafo illustrante le motivazioni delle modifiche introdotte con la variante,
 - b) un quadro di confronto tra la situazione degli investimenti inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, riportante i riferimenti alle linee di intervento SIAP,
- eventuali nuovi preventivi riferiti ai nuovi o diversi investimenti previsti dalla variante (cfr. punto 4 paragrafo C.2.3),
- eventuali nuovi elaborati progettuali riferiti ai nuovi o diversi investimenti previsti dalla variante (cfr. punto 5 paragrafo C.2.3),
- le richieste delle eventuali nuove autorizzazioni collegate ai nuovi o diversi investimenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore preposto istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- viene verificato che il punteggio derivante dalla situazione descritta nella richiesta di variante sia superiore al punteggio dell'ultimo soggetto finanziato;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore preposto si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico-economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento / Azione e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici, le variazioni progettuali che, abbiano contemporaneamente, tutte le seguenti caratteristiche:

- consistono in modifiche tecniche di dettaglio o in soluzioni tecniche migliorative rispetto ad un investimento già presente nella domanda di sostegno o che consistono nella sostituzione di investimenti presenti nella domanda di sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionalità simili o comunque coerenti (es. cambi di fornitore), giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- ~~non comportino variazioni, anche in compensazione tra diverse linee di investimento SIAP,~~ superiori al 15% dell'importo di ciascuna linea di investimento ammesso a contributo.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso.

L'adattamento tecnico-economico non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno.

Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di domanda di pagamento (acconto o saldo), nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate in modo specifico nella documentazione tecnica allegata alla domanda di pagamento e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche progettuali non siano considerate ammissibili in sede di istruttoria della domanda di pagamento ne vengono fornite le motivazioni nel relativo verbale.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Nel presente bando non sono previste domande di proroga. Il superamento del termine di conclusione degli interventi è disciplinato al relativo paragrafo.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- il nuovo beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*;
- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati dal nuovo beneficiario tutti gli impegni assunti dal precedente, anche ai fini dei punteggi assegnati in base ai criteri di priorità e ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo pluriennale successivo all'ultimazione del progetto,
- siano assicurati dal nuovo beneficiario i requisiti previsti dal presente bando,
- il punteggio derivante dalla voltura sia superiore al punteggio dell'ultimo soggetto finanziato,
- il subentrante sia in grado, in sede di domanda di pagamento, di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici),
- in caso subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente: il subentrante deve presentare una nuova polizza fideiussoria oppure una appendice della polizza con voltura dell'intestatario.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

Non è ammesso il cambio di beneficiario che procuri un vantaggio indebito al soggetto subentrante. In caso contrario si dispone la revoca dei contributi assegnati, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore preposto, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissibilità/ammissione, coincidente con la data di scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario deve presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso (in riferimento a tutte le tipologie di investimento di cui al par. B.5.1) a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

C.6.1.1. Termini per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo deve essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti / purché siano iniziate le attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

La domanda di anticipo deve essere presentata almeno 90 giorni prima del termine ultimo stabilito per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

Oltre tale termine non saranno accettate domande di anticipo.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare:

- la polizza fideiussoria o la garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA. Tale documento potrà essere modificato in funzione delle specificità dei singoli interventi, in accordo con l'ufficio Esecuzione Pagamenti di ARPEA; la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS o Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
- la documentazione comprovante l'inizio dei lavori (dichiarazione di inizio lavori da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti sottoscritti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante);
- documentazione inerente l'assolvimento degli impegni sottoscritti ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di priorità:
 - n. 1 (contratto di gestione forestale associata / contratto di rete d'impresa di durata almeno triennale / contratto almeno triennali di acquisto di boschi / contratto almeno triennale di fornitura),
 - n. 2 (fatture di acquisto di benzine alchilate e/o olii biodegradabili / fatture di acquisto di motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica).

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge controlli amministrativi ovvero il controllo documentale relativo a:

- a)** confronto tra importo richiesto in anticipo e importo garantito;
- b)** conformità della polizza fideiussoria o della garanzia, che dev'essere stipulata sul modello scaricabile dal sito di ARPEA;
- c)** validità della garanzia, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa: dev'essere richiesta conferma all'Ente garante (tramite modello scaricabile dal sito ARPEA). La conferma deve essere caricata nel quadro allegati dell'istruttoria della pratica in fase di chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento;
- d)** correttezza del valore della polizza fideiussoria o della garanzia che deve essere pari ad almeno il 100% del contributo richiesto in domanda di pagamento di anticipo;
- e)** presenza e correttezza della eventuale documentazione allegata inerente l'inizio lavori.
- f)** correttezza della documentazione inerente l'assolvimento degli impegni sottoscritti ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di priorità n. 1 e 2;
- g)** verifica dell'impegno di cui al criterio 16 (formazione e iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive).

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 30 giorni dalla data di trasmissione.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 31 marzo 2027**.

C.6.3. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) relazione finale predisposta sotto forma di aggiornamento del Piano d'investimento consegnato in fase di domanda di sostegno o domanda di variante, contenente (in testo evidenziato) le informazioni relative agli investimenti realizzati;

2) copia dei documenti di spesa (fatture) che devono obbligatoriamente riportare le diciture di annullamento previste dal paragrafo B.6 "Spese ammissibili" del presente bando;

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale,
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,
- il formato .xml dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;

3) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento (bonifici) ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancato riconoscimento del documento di spesa;

4) per ogni singolo investimento di cui alla lettera a) del paragrafo B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili":

- computo metrico consuntivo, costruito utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2024 Approvato con D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 (B.U. n. 12 s.o. n. 2 del 21/03/2024) riportante il confronto con il CME presentato in fase di domanda di sostegno o di variante,
- copia dei permessi/autorizzazioni acquisite,

- certificato di regolare esecuzione rilasciato da parte di tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale;

5) qualora non sia già stata presentata in occasione della domanda di anticipo, documentazione inerente l'assolvimento degli impegni sottoscritti ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di priorità n. 1 (contratto di gestione forestale associata / contratto di rete d'impresa di durata almeno triennale / contratto almeno triennale di acquisto di boschi / contratto almeno triennale di fornitura), 2 (fatture di acquisto di benzine alchilate e/o olii biodegradabili / fatture di acquisto di motoseghe / decespugliatori ad alimentazione elettrica), 10 (certificato di gestione forestale sostenibile), 11 (certificato di GFS-Catena di custodia), 13 (certificato della qualità, tracciabilità e sostenibilità ambientale dei combustibili legnosi);

6) in caso siano stati assegnati punti in riferimento al criterio di priorità n. 8, documentazione inerente il mantenimento della qualifica di direttore tecnico di produzione per legname ad uso strutturale;

7) in caso siano stati assegnati punti in riferimento al criterio di priorità n. 9, documentazione inerente il mantenimento della presenza nell'impresa della persona in possesso della formazione specifica per la macchina oggetto di investimento.

C.6.4. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli tecnico amministrativi che consistono nella verifica:

- a)** della effettiva realizzazione degli interventi e della loro conformità con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b)** del termine di conclusione delle operazioni e della corretta e completa rendicontazione;
- c)** della presenza, correttezza e ammissibilità delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d)** dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e)** della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove prevista;
- f)** dell'assolvimento degli impegni sottoscritti ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di priorità n. 1, 2, 10, 11, 13 e 16;
- g)** del mantenimento degli impegni essenziali e accessori.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a)** dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b)** di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c)** dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili sulla base del Piano d'Investimento (Allegato IV) aggiornato a consuntivo, della documentazione giustificativa di spesa relativa agli investimenti, della eventuale ulteriore documentazione depositata nonché di eventuali ulteriori informazioni desumibili da banche dati, studi o pubblicazioni tecnico-scientifiche, dal web o

dal mercato. Nel corso dell'istruttoria è possibile l'esecuzione di sopralluoghi e il ricorso al supporto di altri uffici regionali o consulenti.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 90 giorni dalla data di trasmissione.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90 e potrà comportare la decadenza parziale o totale della domanda di pagamento e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. [C.2.2 Intervento, soggetti e risorse](#), e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda di annullamento oppure al suo respingimento.

In caso di respingimento si proseguirà con l'istruttoria della domanda di pagamento precedentemente presentata.

In caso di accettazione sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento. Si precisa che nel caso in cui la nuova domanda di pagamento venisse presentata oltre i termini stabiliti per la conclusione e rendicontazione delle attività non potranno essere allegati documenti di spesa quietanzati dopo tali termini.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni essenziali di cui alle lettere a), b), c) e d) del par. B.8.1.

Infatti, se entro 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma,
 - b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico,
 - c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,
- il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Le operazioni finanziate sono soggette a **impegni essenziali ed accessori** stabiliti dal bando.

Il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta l'**esclusione** della domanda al sostegno ed al pagamento, vale a dire la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione degli eventuali acconti o anticipi percepiti, maggiorati degli interessi maturati. 31

Nel caso in cui invece vengano disattesi gli **impegni accessori** stabiliti dal bando, saranno applicate **riduzioni** calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 articolo 15.

Nell'Allegato V sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni accessori.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione.

Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti.

In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1)** una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2)** la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3)** un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4)** l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5)** il decesso del beneficiario;
- 6)** l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore A1614A Foreste effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;

Gli uffici dei Settori territorialmente competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

b) controlli sul 100% delle domande di variante

c) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;

d) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;

e) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese.

f) *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;

g) controlli ex-post (successivi al pagamento).

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito ai contenuti del bando potranno essere richiesti (a mezzo e-mail ed indicando nome, cognome e recapito telefonico del richiedente nonché, nell'oggetto della mail, la dicitura: “Bando SRD15 - Sottoazione 15.2.Tipologia A – filiera legno 1/2024 Foreste”) ai seguenti indirizzi:

paola.bergero@regione.piemonte.it

marco.corgnati@regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

•

E. Allegati

- ALLEGATO I_CRITERI DI SELEZIONE
- ALLEGATO II_PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV PIANO D'INVESTIMENTO
- ALLEGATO V RIDUZIONI ED ESCLUSIONI